

Dal **9 maggio 2012** si applicano le nuove disposizioni legislative in materia anagrafica introdotte dall'articolo 5 del decreto legge 09.02.2012, n. 5 convertito in legge 04.04.2012, n. 35.

Tali disposizioni riguardano:

1. **il cambio di residenza con provenienza da un altro Comune o dall'estero**
2. **il cambio di abitazione all'interno del Comune**
3. **il trasferimento della residenza all'estero.**

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio residenza o cambio abitazione (utilizzando gli appositi modelli allegati) con le seguenti modalità:

▪ **direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Capurso, negli orari di apertura al pubblico (collegamento)**

▪ **con raccomandata indirizzata a:**

Ufficio Anagrafe – Sede Municipale – Largo San Francesco, 22 - 70010 Capurso

▪ **via fax al numero 0804552119**

▪ **per via telematica tramite pec all'indirizzo: comunecapurso@pec.rupar.puglia.it o anche tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: serv.demografici@comune.capurso.bari.it purché siano rispettate le seguenti condizioni:**

- a) la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) l'autore sia identificato dal sistema informatico con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) la dichiarazione sia trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice.

SI AVVERTE INOLTRE CHE:

* Alla dichiarazione deve essere allegata copia del **documento di identità del richiedente e di tutte le persone** che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se **maggioresni, devono sottoscrivere il modulo.**

* I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all'allegato A.

* I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all'allegato B.

* Qualsiasi **VARIAZIONE di residenza** comporta anche la necessità di compilazione di un apposito modello **TARSU:**

1) **Denuncia (collegamento)**

2) **Cessazione (collegamento)**

* Per agevolare il compito dell'organo accertatore, è opportuno indicare in quali giorni ed ore è più probabile trovare in casa un componente della famiglia

MODELLI

[dichiarazione-di-residenza.pdf](#)

[dichiarazione-trasferimento-all'estero.pdf](#)

[cambio residenza Allegato-A.pdf](#)

[cambio residenza Allegato-B.pdf](#)

PROSIEGUO DELL'ITER

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà nei due giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. L'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

L'Ufficiale d'anagrafe provvederà a **segnalare all'autorità di pubblica sicurezza** le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, comma 3, DPR n. 223/1989).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Di Natale

La notizia è stata pubblicata nella Sezione Avvisi dell'Albo Pretorio